

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

BENEVENTO

Regolamento

"CONSIGLIO DEI SANITARI" 2023 - 2026

1

Rave Rosel

Lolus

INDICE

ART. 1 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI		 3
ART. 2- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI		3
ART. 3 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI	1	 4
ART 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA		5
ART 5 NORME FINALL		4

12

Ricua Pivel

H

ART. 1 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo aziendale con funzioni di consulenza tecnico - sanitaria.

Il presente regolamento è adottato in conformità ed attuazione alle normative nazionali e regionali vigenti ed in particolare:

- art.3 comma 12 D.Lgs. n°502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 12.9 DCA n°18 del 18/02/2013 recante "Approvazione atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende Sanitarie della regione Campania";
- deliberazione n°493 del 03/08/2018 del Direttore Generale dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento recante "Approvazione Atto Aziendale...".

Fornisce parere obbligatorio (art.3 co.6 e co.12 del D.Lgs 502/92; art.18 co.8 e art.25 co.5 Legge Regione Campania n.32/1994) al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il decimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere. In casi urgenti e motivati, i pareri vanno formulati entro i più brevi termini formulati nella richiesta.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei Sanitari viene costituito dal Direttore Generale.

Esso è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale ed è composto da:

- n. 8 dirigenti medici;
- n. 3 dirigenti sanitari laureati non medici;
- n. 2 unita del personale infermieristico;
- n. 2 unita del personale tecnico sanitario;
- n. 2 unita del personale proveniente dalle professioni tecnico-riabilitative.

Va garantita, in ogni caso, la presenza dei responsabili dei dipartimenti ospedalieri che si aggiungono ai componenti elettivi del consiglio, senza diritto di voto.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a ciascuna delle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio stesso.

Partecipano all'elezione del Consiglio dei Sanitari i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a ciascuna delle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio stesso, ciascuno per la categoria di appartenenza e per il proprio ruolo.

Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'azienda in possesso dei requisiti sopra descritti. fical fierd



Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, disciplina:

- le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
- la commissione elettorale ed ii seggio elettorale;
- l'elezione dei componenti;
- la durata.

Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 3 anni.

Il Consiglio dei Sanitari decaduto conserva le sue funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre 120 giorni dalla scadenza naturale.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un componente si procede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dagli esiti delle elezioni. Qualora a causa della lista di riferimento non è più possibile procedere alla sostituzione di un componente cessato il Direttore Generale indice nuove elezioni, esclusivamente per il profilo professionale carente.

Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa, infermità o motivi di famiglia concesse ai consiglieri per un periodo superiore a mesi sei (6)

I componenti del Consiglio dei Sanitari possono essere eletti per un massimo di due volte consecutivamente.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione del Direttore Sanitario Aziendale che fornisce le motivazioni della necessita dell'incontro e declina l'ordine del giorno in considerazione delle problematiche da affrontare e tenuto conto delle richieste motivate dai componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Direttore Sanitario Aziendale o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è inviata ai componenti del Consiglio dei Sanitari mediante mail con almeno sette giorni di preavviso.

Nella convocazione deve essere indicato ii luogo, ii giorno e l'ora della seduta, nonchè gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La comunicazione della convocazione è inviata per conoscenza anche al Direttore Generale in modo da tenerlo aggiornato sulle attività del Consiglio dei Sanitari.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato 24 ore prima.

I componenti del Consiglio dei Sanitari attestano la presenza tramite la timbratura del tasto 15 dell'orologio marcatempo.

Per ogni argomento posto in discussione, indicato nella nota di convocazione, può essere individuato dal Direttore Sanitario Aziendale un consigliere relatore, ii quale, dopo aver preventivamente preso visione degli atti e documenti riguardanti l'oggetto di discussione, illustra l'argomento al Consiglio per ficed from l'espressione del parere.

4

Il Consigliere relatore può allegare al verbale l'intero contenuto del resoconto tenuto.

Per particolari e complessi argomenti, ii Direttore Sanitario Aziendale pub affiancare al relatore uno o più consiglieri che coadiuvino lo stesso nell'istruttoria della pratica.

Il relatore, per l'approfondimento delle funzioni istruttorie e di preparazione per gli argomenti da trattare, si avvale dei Responsabili di Unità Operative di volta involta interessate.

Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari è richiesta la maggioranza dei Componenti.

Qualora si debba procedere ad approvare eventuali proposte, queste, ad eccezione di quelle riguardanti ii regolamento di cui al successivo comma, devono intendersi approvate quando abbiano raccolto la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti prevale ii voto del presidente.

Le proposte di modifica e/o integrazione riguardanti ii regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Collegio (metà+1).

I relatori invitati, non membri del Consiglio, non partecipano alle votazioni.

La qualità di componente del Consiglio dei Sanitari e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso.

Viene individuato dal Direttore Generale un dipendente del ruolo amministrativo ii quale avrà ii compito di curare le attività di segreteria.

Il dipendente cui verrà affidata l'attività di segreteria avrà, altresì, cura di redigere i verbali, trasmette gli stessi a chi di competenza e verificarne la pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, secondo le indicazioni date.

Tutti gli atti relativi al Consiglio dei Sanitari dovranno essere custoditi in Direzione Sanitaria Aziendale, sotto la responsabilità del dipendente cui viene affidata l'attività di segreteria.

ART 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA'

L'attività del Consiglio dei Sanitari richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, ii rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.

ART.5 - NORME FINALI

Per tutto quanta non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale riguardante la materia.

fice from

John

